

Roma, 15 marzo 2011

Circolare n. 47/2011

Oggetto: Lavoro – Milleproroghe – Legge n. 10 del 26.2.2011, su S.O. alla G.U. n. 47 del 26.2.2011.

Si segnalano le principali disposizioni in materia di lavoro introdotte in sede di conversione del *decreto milleproroghe* (D.L. n. 225/2010).

Sicurezza nei porti (art. 2, comma 51) – E' stato prorogato di un anno (dal 15 maggio 2011 al 15 maggio 2012) il termine entro cui, in base all'art. 3 del D.LGVO n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro), le disposizioni generali in materia di sicurezza devono essere armonizzate con le disposizioni speciali previste per i porti dal D.LGVO n. 272/99. In assenza di proroga la disciplina speciale sarebbe stata automaticamente abrogata con seri rischi per l'operatività delle attività svolte in ambito portuale.

Licenziamenti (art. 2, comma 54) – Come è noto, il *collegato lavoro* (legge n. 183/2010) ha modificato la disciplina sui termini di impugnazione dei licenziamenti individuali (legge n. 604/1966) prevedendo, in aggiunta al termine originario di impugnazione di 60 giorni, un ulteriore termine di 270 giorni entro cui il lavoratore deve depositare ricorso in tribunale o richiedere il tentativo di conciliazione o arbitrato pena la decadenza dell'impugnazione. La norma in esame ha ora stabilito che *le disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011*. Considerando i dubbi interpretativi sollevati da tale disposizione, si attendono chiarimenti ufficiali da parte del Ministero del Lavoro.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 217/2010
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.47 del 26.2.2011 (fonte Guritel)

LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

*** omissis ***

Art. 2

*** omissis ***

51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».

*** omissis ***

54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

*** omissis ***

FINE TESTO